



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 13-06-17 Numero 73

Oggetto: Lavoratore titolare di trattamento di mobilità. Atto di indirizzo per utilizzo a tempo pieno ed attribuzione di integrazione salariale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 13:15, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	SINDACO	P
TULINI MARIO	ASSESSORE	A
MARCELLINI GABRIELE	ASSESSORE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	ASSESSORE	P
D'ALESSIO BARBARA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, unitamente alle circolari ministeriali emanate in argomento, disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento di indennità di mobilità in attività socialmente utili nelle Pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 468/1997 il quale stabilisce che i lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) dello stesso Decreto, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed il livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di venti ore settimanali e non più di otto ore giornaliere;

TENUTO CONTO che l'utilizzo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori percettori di mobilità da parte dell'INPS e reperiti attraverso le liste di mobilità non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta nessun trattamento economico da parte dell'Ente utilizzatore, salvo il caso di eventuale successiva determinazione volta ad impegnare i lavoratori per un orario superiore a quello previsto dall'art. 8 del D.Lgs. sopra richiamato, nel qual caso compete l'integrazione salariale (ovverosia un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore);

RILEVATO che il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sanciva l'abrogazione espressa del D.Lgs. 468/1997 e, all'art. 26, comma 12, stabiliva che *"Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 [predisposta dall'ANPAL]"*;

PRESO ATTO che a tutt'oggi la convenzione quadro ANPAL non è stata adottata;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare il servizio protocollo informatico dell'Ente, al fine di ottimizzarne l'attività amministrativa ed in ragione dell'enorme carico di lavoro che non può essere svolto nelle quattro ore di servizio attualmente attribuite all'addetto;

CONSIDERATO che in questo momento storico dell'Ente si sta riversando sugli Uffici comunali tutte le problematiche amministrative derivanti dalle eccezionali e storicamente straordinarie calamità naturali che hanno colpito tutto il territorio e che l'attuale organico non riesce a smaltire l'imponente carico di lavoro;

CONSIDERATO che il lavoratore socialmente utile Borghesi Fiorella, con determinazione del Responsabile del servizio n. RG 629 del 21/10/2014, veniva assunta in servizio a decorrere dal 27/10/2014 e utilizzata, dal 01 giugno 2016, come addetta al protocollo informatico dell'Ente;

CONSIDERATO, altresì, che al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.R. n. 32/2015, si ritiene indispensabile integrare l'orario lavorativo previsto dalla normativa di riferimento (20 ore

settimanali dal 2° anno) per ulteriori 16 ore settimanali per un mese, a decorrere dal 15 giugno 2017;

DATO ATTO che la corresponsione dell'integrazione salariale da parte dell'Ente avverrà con cadenza mensile posticipata rispetto al mese di effettiva prestazione lavorativa e che la stessa verrà calcolata sulla base del livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività presso l'Ente, corrispondente al profilo professionale di Collaboratore Cat. A, Pos. Econ. 1;

DATO ATTO, altresì, che il Servizio competente, con successivo atto, provvederà al relativo impegno di spesa per procedere all'integrazione salariale del predetto lavoratore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – *“Testo Unico degli Enti Locali”*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

su relazione dell'Assessore proponente, con voti favorevolmente unanimi espressi nei modi di legge dai componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

di disporre, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.R. n. 32/2015, l'utilizzo a tempo pieno e la conseguente attribuzione di integrazione salariale per un mese, con decorrenza dal 15.06.2017, del lavoratore titolare di trattamento di mobilità da assegnare presso il Servizio di che trattasi;

di dare atto che il Servizio competente, con successivo atto, provvederà al relativo impegno di spesa per procedere all'integrazione salariale del predetto lavoratore che trova copertura al capitolo 51/1 del bilancio corrente esercizio;

di prendere atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000;

di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il SINDACO

Di Pietro Cristina